



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84098 – Via M. Alfani – tel. 089 386311 – fax 089 849935 – p.iva 00223940651 pec: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

Ordinanza n. ⁵²
del 27 LUG. 2020

Oggetto: Limitazione utilizzo acqua potabile.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- Che, per il periodo estivo si prevede un aumento sensibile della popolazione anche non residente, per cui le attuali disponibilità potrebbero non garantire una erogazione adeguata di risorsa idrica;
- Che la Società ASIS S.p.a. attuale gestore della rete idrica, con propria nota del 21-07-2020 acquisita al prot.Gen n. 96078, ha suggerito la predisposizione di un'ordinanza, riportante misure cautelative atte a contenere i consumi idrici nell'imminenza dell'inizio della stagione estiva;

RITENUTO di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare, per quanto possibile, il minimo indispensabile di acqua per usi potabili domestici della popolazione;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici e potabili;

RITENUTO di dover evitare l'uso improprio dell'acqua potabile per l'irrigazione dei campi e/o l'innaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autoveicoli e simili e di spazi ed aree pubbliche e/o private, il riempimento di piscine, ciò al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile;

CONSIDERATO inoltre che, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1° della Legge 5 gennaio 1994 numero 36, tutte le acque superficiali o sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà;

VISTO l'articolo 2, comma 1° della citata Legge 36 del 94, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover adottare specifica ordinanza tesa a salvaguardare le riserve idriche attualmente disponibili, preservandole, da un punto di vista quantitativo, in previsione del periodo estivo;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche;
- L'articolo 50 del D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto assoluto, nel territorio di Pontecagnano Faiano, di utilizzare l'acqua potabile per l'irrigazione dei campi, il lavaggio di autovetture e autocarri, il lavaggio di spazi ed aree private, il riempimento di piscine ed altri utilizzi impropri e comunque diversi dalle normali necessità domestiche ed igieniche.

RICORDA CHE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA PRESENTE

Ai trasgressori verranno comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

INCARICA AL CONTROLLO

Del presente provvedimento le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale e la Protezione Civile.

DISPONE

CHE la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- inserita nel sito istituzionale del Comune <http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it>;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Salerno, P.zza Giovanni Amendola, 84121 Salerno

PEC: protocollo.prefsa@pec.interno.it;

- Questura di Salerno, P.zzaG. Amendola, 16, 84121, Salerno

PEC: gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it;

- Comando Carabinieri Stazione di Pontecagnano Faiano.

PEC: t5a26173@pec.carabinieri.it;

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Salerno, Via Uffici Finanziari,22, 84131 - Salerno


PEC: com.salerno@cert.vigilfuoco.it;

- Regione Carabinieri Forestale

PEC: f5a42892@pec.carabinieri.it

- Provincia di Salerno, Ufficio Protezione Civile via Mauri, 63 – Salerno
PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it;
- Comando di Polizia Locale, Sede.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n.1199.



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Lanzara

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Lanzara", written over the printed name.